

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NC NICKOL», per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo «NIKE» per una gamma di prodotti, tra i quali alcuni delle classi 9 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione di detta disposizione.

Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Mars/UAMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Causa T-208/09)

(2009/C 167/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mars, Inc. (McLean, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009, nel procedimento R 1827/2007-2; e

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MARC Marlon Abela Restaurant Corporation», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazioni comunitarie dei marchi, denominativo e figurativo, «MARS», rispettivamente, per prodotti e servizi delle classi 9, 29, 30, 32, e 35

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in quanto la commissione di ricorso i) avrebbe, erroneamente, presunto (ovvero giudicato), senza prove a sostegno, che, negli Stati baltici, i marchi in questione abbiano un significato chiaro e specifico per il pubblico così che il pubblico è in grado di comprenderlo immediatamente. Ciò avrebbe portato la commissione a concludere, erroneamente, che ci fosse una differenza concettuale tra i marchi che avrebbe prevalso sulle somiglianze visive e fonetiche e giustificato la conclusione che i marchi in questione non fossero simili; e ii) non avrebbe preso in alcun modo in considerazione, o non adeguatamente, né le condizioni di vendita dei prodotti e servizi in questione né l'impatto di tali condizioni a) sulla valutazione delle somiglianze visive e fonetiche tra i marchi, e b) sul peso relativo da attribuire, nel valutare complessivamente la somiglianza/il rischio di confusione, ai differenti fattori (visivo, fonetico e concettuale) in base ai quali si deve giudicare la somiglianza. Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto l'opposizione relativamente a tale motivo con l'argomento che la ricorrente non avrebbe provato la sussistenza di tutte le condizioni cumulative necessarie per l'applicazione della detta disposizione. Violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il rischio di confusione debba essere valutato sulla base degli stessi principi previsti ai fini degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 40/94.

Ricorso presentato il 26 maggio 2009 — Formenti Seleco/Commissione

(Causa T-210/09)

(2009/C 167/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italia) (rappresentanti: A. Malatesta, avvocato, G. Terracciano, avvocato, S. Malatesta, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso
- Condannare la Commissione della Comunità europea ad un risarcimento per complessivi Euro 156 208 915,03 a favore della Formenti Seleco s.p.a., in liquidazione in amministrazione straordinaria, più gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della dichiarazione dello stato di insolvenza o in subordine nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
- Condannare la Commissione della Comunità europea alle spese ed agli onorari legali del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente, uno dei principali produttori italiani di televisori a colori, è stata dichiarata insolvente e assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria a seguito di un'imponente importazione nel mercato europeo di televisori a colori prodotti da società turche e che sarebbero venduti a prezzi che integrano gli estremi della vendita in dumping.

Tale circostanza sarebbe stata nel territorio comunitario direttamente causata dalla violazione della Repubblica turca dell'accordo di associazione con la CE del 1963 e delle successive norme integrative, nella misura in cui il governo turco avrebbe predisposto una disciplina normativa volta ad eludere gli obblighi in sede di Accordo di Associazione con le comunità, riguardante in particolare la determinazione dell'origine turca dei televisori a colori importati nella Comunità, essendo la Commissione a conoscenza di tali elusioni almeno a partire dal 1993.

In particolare la Formenti Seleco s.p.a. ritiene responsabile la Commissione per i seguenti motivi, idonei a fondare la responsabilità extracontrattuale della stessa e il conseguente obbligo di risarcire i danni:

- 1) violazione degli obblighi posti a suo carico dall'Accordo di associazione e dal relativo Protocollo addizionale, nella misura in cui sia durante il periodo transitorio di realizzazione dell'unione doganale della Comunità con la Repubblica turca, ovvero sino al 1994, sia, a maggior ragione, in fase di unione doganale completa, pur essendo a conoscenza dell'inosservanza degli accordi da parte della Repubblica turca ha ommesso di vigilare sulla corretta applicazione della regolamentazione doganale pertinente.
- 2) violazione dell'art. 211 del trattato CE e del principio di buona amministrazione poiché nella misura in cui l'Accordo di Associazione e il Protocollo addizionale sono parte del diritto comunitario, la Commissione è tenuta a vigilare anche sulle disposizioni dei medesimi e a garantire una buona amministrazione.

- 3) la violazione del principio del legittimo affidamento, per avere, con i comportamenti sopra riferiti, violato l'affidamento del singolo operatore commerciale comunitario, ed in particolare della ricorrente, al buon funzionamento dell'unione doganale con la Turchia, affidamento che avrebbe dovuto essere garantito attraverso i controlli e le verifiche che la Commissione ha ommesso di attivare.
- 4) la violazione e/o errata applicazione delle norme antidumping poiché la Commissione, pur consapevole sin dal 1993 delle gravi irregolarità commesse dagli esportatori turchi, non ha adottato misure di difesa nei confronti degli stessi, agendo senza usare la diligenza e prudenza normalmente proprie di una amministrazione.

Ricorso presentato il 27 maggio 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commissione

(Causa T-216/09)

(2009/C 167/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Astrim SpA (Roma, Italia), Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italia) (rappresentante: M. Brugnoletti, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- In via principale: annullare la decisione della Commissione che ha ritenuto incompleta l'offerta presentata dal raggruppamento ricorrente in risposta al bando di gara ⁽¹⁾ per l'affidamento del servizio di manutenzione del Centro comune di ricerca n. 2008 — C04 005, comunicata con lettera del 27 marzo 2009 ed integrata con comunicazione del 3 aprile 2009, nonché tutte le decisioni successive e correlate, compresa quella di attribuire l'aggiudicazione della gara ad altra impresa.
- In via subordinata: annullare il punto 17 dell'invito a presentare offerta per la gara n. 2008 — C04 005, nella parte in cui era fissato un criterio generico di esclusione dalla gara.